

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA



Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 10-05-2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C /Enel - Distribuzione S.p.A.. Costituzione in giudizio .

L'anno duemilatredici e questo giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo Assessore			X
MARINO Raffaele Assessore		X	
MISSE Saverio Assessore		X	
SAGLIOCCO Andrea Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Noemi Spagna Musso

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la **ENEL- Distribuzione S.p.A.**, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla via Ombrone n. 2, in persona del suo procuratore avv. Antonio Murano a tanto abilitato in virtù dei poteri conferitigli dall' Amministratore Delegato, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carmine Perrotta e dall'avv. Francesco Buce, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli-, notificato al protocollo generale di questo Comune in data 06.05.2013 prot. n. 5529, contro il Comune di Trentola Ducenta in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale per:

- l'**annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 158/U.T.C. e prot. n. 2225 emesso dal Comune di Trentola Ducenta- Area LL.PP. Manutentiva – avente ad oggetto la comunicazione di diniego della richiesta autorizzazione scavo e notificata ad Enel Distribuzione S.p.A. in data 7.3.2013;**
- della delibera di Giunta Comunale n. 149 del 7.9.2012 del Comune di Trentola Ducenta;**
- **di ogni altro atto ad esso collegato, connesso, preordinato e conseguente;**

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. **Egidio Lamberti**, con studio in Aversa, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese;

Vista la seguente normativa:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli;
3. Di dare mandato all'Avv. **Egidio Lamberti**, con studio in Aversa, di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli ;
4. Di stabilire l'onorario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
5. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la ENEL- Distribuzione S.p.A., Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla via Ombrone n. 2, in persona del suo procuratore avv. Antonio Murano a tanto abilitato in virtù dei poteri conferitigli dall' Amministratore Delegato, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carmine Perrotta e dall'avv. Francesco Buce, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli-, notificato al protocollo generale di questo Comune in data 06.05.2013 prot. n. 5529, contro il Comune di Trentola Ducenta in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale per:

- l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. 158/U.T.C. e prot. n. 2225 emesso dal Comune di Trentola Ducenta- Area LL.PP. Manutentiva – avente ad oggetto la comunicazione di diniego della richiesta autorizzazione scavo e notificata ad Enel Distribuzione S.p.A. in data 7.3.2013;**
- della delibera di Giunta Comunale n. 149 del 7.9.2012 del Comune di Trentola Ducenta;**
- **di ogni altro atto ad esso collegato, connesso, preordinato e conseguente;**

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi per la difesa degli interessi dell'Ente procedendo alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore degli interessi dell'Ente avverso il ricorso di cui in premessa;

Stabilire per tale scopo la somma di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

STUDIO LEGALE
BUCO & FASTOSO E ASSOCIATI
 avv. F. Buco - avv. A. Fastoso - avv. A. Ruzzano
 Via A. Mazzocchi n.114 - Tel. 0823/890197-Fax 890952
 81055 S. MARIA C.V. (Ce)
 Viale Trieste Res. Augustea, B/6- Tel. 0823/936704 - Fax 935984
 81037 SESSA-AURUNCA (Ce)

Copia

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

CITÀ

NAPOLI

6 - MAG 2013

RICORSO

~~PROV. N.~~ 5529

per

MANDATO

L'ENEL Distribuzione S.p.A. con sede in Roma alla Via Ombrone n.2, in persona del sottoscritto procuratore l'avv. Antonio MURANO, giusta procura per Notaio Nicola Atlante di Roma del 23.12.2009 con n. di Rep. 33112, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via G. Porzio n° 4, Is. G3, Centro Direzionale, delega gli avv. Carmine PERROTTA e Francesco BUCO a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la Società nel presente giudizio contro il Comune di Trentola Ducenta avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. 158/U.T.C. e/o prot. 2225 del 21/02/13 e della Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 7/09/12 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non indicato. Conferisce ai suddetti avvocati ogni necessario potere all'espletamento del mandato, compreso quelli di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, ricorso per motivi aggiunti, appello ed appello incidentale, azioni esecutive ed eventuali opposizioni ed ogni altro potere come per legge. Dichiaro infine di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Elegge domicilio come in atto. Napoli,

ENEL - DISTRIBUZIONE S.p.A., Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla Via Ombrone

n.2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione

nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, in persona

del suo procuratore avv. Antonio Murano (C.F.: MRNNTN63D18B242Z),

domiciliato per la carica in Napoli alla Via G. Porzio n° 4, Is. G3 (Centro Di-

rezionale), a tanto abilitato in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore

Delegato, legale rappresentante p.t., con procura rilasciata in data 23.12.2009,

in autentica di firma Rep. n. 33112 - Racc. n.14007 del Notaio Nicola Atlante

di Roma, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Carmine Perrotta e dall'avv.

Francesco Buco (C.F.: BCU FNC 57T04 H423J), con domicilio eletto in Na-

poli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18 presso lo studio dell'avv. Giovanni

Caiazzo (posta elettronica certificata: avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it

fax: 0823/890952, ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni)

contro

il **COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA**, in persona del Sindaco legale

rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,

per

L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL PROVVEDIMENTO PROT.

avv. Antonio MURANO
Antonio Murano
 per autentica
Carmine Perrotta
Francesco Buco

N. 158/U.T.C. E PROT. N. 2225 EMESSO DAL COMUNE DI TRENTOLA
DUCENTA – AREA LL.PP. MANUTENTIVA AVENTE AD OGGETTO LA
COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO
E NOTIFICATA AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IN DATA 7.3.2013;
DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 7/9/2012 DEL
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, DI CUI NON SI CONOSCONO I
CONTENUTI;
DI OGNI ALTRO ATTO AD ESSO COLLEGATO, CONNESSO, PREORDINATO E
CONSEQUENTE.

F A T T O

La ricorrente, Enel Distribuzione S.p.A., è la più grande azienda italiana che opera nel campo della distribuzione di energia elettrica, avente come socio unico Enel SpA ed un capitale sociale pari ad €. 2.600.000.000,00.

Nell'ambito della propria attività, la società anzidetta veniva incaricata dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A. per una nuova fornitura elettrica da 10 Kw. In particolare, tale fornitura era volta ad alimentare un impianto tecnologico di telecomunicazioni (di pubblica utilità), realizzato nel Comune di Trentola Ducenta alla via Amalfi, destinato a fornire il segnale telefonico all'utenza e alla collettività.

Di conseguenza, in data 15.5.2010, Enel Distribuzioni SpA onde provvedere all'esecuzione di siffatta commessa, inoltrava al Comune di Trentola Ducenta richiesta di autorizzazione ai lavori di scavo necessari per la posa in opera dei cavi BT volti al trasporto dell'energia elettrica, alla Via Traversa Nunziale S. Antonio.

Inopinatamente, in data 21.2.2013, con nota prot. n. 158/UTC, in maniera del tutto illogica, generica e contraddittoria veniva disposto il diniego



all'esecuzione dei lavori di scavo anzidetti, adducendo quale unica ragione giustificativa la mancata integrazione di una polizza fideiussoria ulteriore, che nelle more della richiesta la Giunta Comunale aveva imposto.

Alla stregua di siffatti accadimenti, la ricorrente, Enel Distribuzione S.p.A., *ut supra* rapp.ta e difesa, chiede che vengano annullati, previa sospensiva, gli impugnati provvedimenti, alla stregua delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88 E 93 DEL D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA.

In via preliminare ed assorbente, si evidenzia che con i provvedimenti impugnati la resistente amministrazione, ha posto a carico degli operatori di servizi pubblici che devono eseguire scavi nel suolo, inammissibili costi economici, in aperto contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore.

Ed invero, il Comune di Trentola Ducenta con la delibera impugnata, ha illegittimamente gravato gli operatori di settore di oneri aggiuntivi non consentiti dalla legge.



All'uopo si rileva che l'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 afferma testualmente che: "1. *Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.*

2. *Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".*

Analoga disposizione si rinviene nell'art. 88, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003.

Dalle norme invocate, quindi, discende chiaramente che le opere relative all'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, deve essere posto solo l'obbligo di effettuare le opere di sistemazione delle aree pubbliche

specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché di ripristinare a regola d'arte le aree stesse.

Di conseguenza, la previsione imposta dal Comune di Trentola Ducenta di prestare una polizza fideiussoria di €. 50.000,00 e, quindi, ulteriore ed aggiuntiva rispetto ai tributi (TOSAP e COSAP) indicati in maniera tassativa dalla normativa testé enunciata, appare del tutto *contra legem*.

Ed infatti, la richiamata disposizione ha un'impostazione tassativa, circoscrivendo in termini precisi il potere degli Enti Locali di imporre oneri economici agli operatori di telecomunicazione.

In definitiva, quindi, la delibera impugnata ed il suo atto che ne è applicazione, legittimando l'amministrazione resistente a richiedere agli operatori del campo delle comunicazioni elettroniche oltre che la risistemazione a regola d'arte delle aree interessate dagli interventi di interrimento e posa delle infrastrutture, anche una polizza fideiussoria, ha surrettiziamente imposto siffatto ulteriore onere, che sostanzia proprio uno di quegli interventi diversi ed ulteriori banditi dalla tassativa disposizione di cui all'art. 93 cit.

A maggior conferma di quanto precede, si pone in evidenza che l'univoco e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene che: “*L'art. 93 d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), al comma 2, sebbene precluda all'amministrazione comunale di subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (nella specie “indennità di civico ristoro” ed il “canone metro/tubo”) non impedisce tuttavia che l'amministrazione “ex post” chieda al gestore il pagamento dell'importo*

che abbia effettivamente speso per il ripristino dello stato dei luoghi, che il gestore abbia omesso di realizzare, in base al rilievo di carattere generale posseduto dall'art. 2041 c.c. che consente all'amministrazione, una volta constatata la spesa pubblica con cui i luoghi sono stati ripristinati, in assenza di corrispondenti lavori di ripristino a regola d'arte da parte del gestore, di formulare la relativa richiesta e di agire in giudizio, conseguentemente, per la condanna del debitore" (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 1005/2008; TAR Sardegna, Sez. II, Sentenza n. 781/2011).

2. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE IN TEMA DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ

Va altresì posta all'attenzione dell'On. Collegio adito, la manifesta contraddittorietà tenuta dalla resistente amministrazione.

Difatti, immotivatamente ed in maniera manifestamente illogica il Comune di Trentola Ducenta, in relazione a diverso scavo da effettuarsi su una diversa strada, in data **6 novembre 2012 (OVVERO IN DATA SUCCESSIVA ALLA DELIBERA DI G.M. N. 149 DEL 7/9/2012)**, con nota prot. 938/UTC, ha autorizzato la ricorrente allo scavo e posa in opera

del cavo BT interrato, non subordinando tale opera al rilascio di onere economico alcuno né di integrazione di fideiussione

Invece, con riferimento all'intervento che ne occupa, in data **21 febbraio 2013**, con nota prot. 158/UTC, ha denegato l'autorizzazione di detto scavo, adducendo quale unica ragione giustificatrice la mancanza di una sufficiente polizza fideiussoria, tra l'altro imposta dalla Giunta Comunale dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scavo.

In realtà (e questo è il chiarissimo sintomo dello sviamento) dietro il pretestuoso richiamo alla mancanza di sufficiente polizza fideiussoria si nasconde la volontà dell'Amministrazione comunale di non consentire l'attivazione dell'impianto della Wind, sulla scorta di indimostrati timori diffusi nella collettività, per la presenza del detto impianto, come del resto già dedotto in numerose occasioni innanzi a codesto TAR, che ha ripetutamente affrontato la questione dei dinieghi delle amministrazioni comunali all'attivazione di ripetitori telefonici.

Ad ogni buon conto ed a prescindere da tale illegittima contraddittorietà comportamentale, nel caso in esame tale diniego appare del tutto pretestuoso.

Ed invero, la funzione della polizza fideiussoria richiesta dall'Ente Locale è quella di coprire gli oneri per l'eventuale mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ed in generale, per tutte le ipotesi di responsabilità che discendono dall'esecuzione dell'opera, quindi scopo di tale polizza è quella di garantire il Comune di Trentola Ducenta da una eventuale non solvibilità di Enel Distribuzione SpA.

Ebbene, posto che tale è la funzione dell'ulteriore adempimento richiesto alla ricorrente, il diniego impugnato appare del tutto inconferente, creato *ad*

hoc come mero espediente per impedire l'esecuzione dello scavo e quindi la corretta divulgazione della rete di telecomunicazioni Wind.

Quanto sopra appare evidente dalla tempistica con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha formalizzato il diniego (ben 3 anni !!!!) e dalla circostanza che tale diniego risulta fondato sul mancato rilascio di un'ennesima richiesta di garanzia pari ad €. 50.000,00 ad un'impresa leader nel settore, con capitale sociale pari ad €. 2.600.000.000,00 e la cui solidità finanziaria risulta un dato di fatto oggettivo ed inoppugnabile.

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 10-bis DELLA L. 241/1990.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E 3 DELLA LEGGE 241/90. CARENTE
E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE**

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi per violazione della normativa in epigrafe. Ed invero, il Comune di Trentola Ducenta nell'emanare gli atti impugnati, senza preventivamente comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente, ha apertamente violato l'art. 10-Bis della l. 241/90 rendendo il provvedimento illegittimo.

Difatti, il provvedimento impugnato, risulta emanato in palese inosservanza dell'iter procedurale prescritto dalla Legge n. 241 del 1990 per l'instaurazione del giusto contraddittorio con il destinatario del provvedimento, ad estrinsecazione della trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al fine di consentire la collaborazione tra l'amministrazione ed il privato che nel caso di specie risulta da quanto esplicitato in atti ampiamente disatteso.

Né all'uopo può essere considerata idonea a tale scopo, la richiesta di integrazione del 19.12.2012, prot. n. 1010/UTC.

Si pone in evidenza che la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, disciplinata dall'art. 10 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241 ha la funzione, in un rapporto collaborativo con l'Amministrazione, di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego per evidenziare eventuali profili di illegittimità dell'atto finale in via di formazione, profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento, nonché consentire all'Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l'adozione di una legittima determinazione finale, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso.

Ne consegue che non può ritenersi legittimo il provvedimento impugnato, adottato in aperta violazione del *cd. preavviso di diniego* e sul quale, quindi, l'interessato non ha potuto interloquire secondo il procedimento disciplinato dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si pone in evidenza che se l'amministrazione resistente avesse adempiuto all'inderogabile obbligo di comunicazione ex art. 10 bis cit., la ricorrente avrebbe potuto rappresentare che le motivazioni poste alla base dell'impugnato provvedimento sono del tutto illegittime alla stregua delle doglianze specificate nella presente trattazione o comunque, pur di eseguire la commessa, avrebbe potuto provvedere al rilascio della polizza richiesta.

A maggior conferma di quanto precede, si rileva che l'univoco e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ritiene che: "*Il c.d. "preavviso di rigetto", previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990,*

mira a realizzare un contraddittorio predecisorio, con l'effetto di anticipare il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo e dar così modo all'Amministrazione di mutare il proprio orientamento, ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in tal senso convincenti. Laddove l'Amministrazione si astenga dal dare preventiva comunicazione all'interessato delle ragioni poste alla base del diniego, il conseguente vizio procedurale inficia l'atto impugnato, ed obbliga l'Autorità competente a provvedere alla rinnovazione in parte qua del procedimento, al fine di acquisire le osservazioni del privato". (T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 24 gennaio 2007 n. 17).

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63 E 65 C.P.A.

Si fa espressa richiesta dell'acquisizione, anche con Decreto Presidenziale, della Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 7/9/2012 del Comune di Trentola Ducenta.

Con espressa riserva, all'esito, di motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* emerge dai motivi ampiamente riportati in ricorso.

Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile, atteso che Enel Distribuzione SpA, a causa della mancata autorizzazione ad eseguire tale scavo, subisce un pregiudizio alla propria posizione giuridica rappresentato dall'essere inadempiente nei confronti di WIND, che ha già minacciato l'avvio di azioni risarcitorie.

Inoltre, l'errata ed arbitraria applicazione della normativa di settore, si ripercuote *in re ipsa* sulla collettività locale, la quale non può usufruire di una segnale telefonico ottimale.



Ad abundantiam, si rileva che la mancata copertura dell'intero territorio, causata dai dinieghi della resistente amministrazione, menoma di fatto la concorrenza di WIND nei confronti degli altri operatori, risultando favoriti nei confronti della prima in termini di potenza e copertura del segnale telefonico.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensiva, i seguenti provvedimenti:

PROT. N. 158/U.T.C. E PROT. N. 2225 EMESSO DAL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA – AREA LL.PP. MANUTENTIVA AVENTE AD OGGETTO LA COMUNICAZIONE DI DINIEGO DELLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO, NOTIFICATA AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IN DATA 7.3.2013;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 7/9/2012 DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Salvo ogni diritto.

* * * * *

DICHIARAZIONE DI VALORE DEL GIUDIZIO

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che con il presente atto viene introdotto un giudizio di valore indeterminabile e, pertanto, è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

S. Maria C.V., 30 aprile 2013

avv. Carmine Perrotta

avv. Francesco Buco


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto **avv. Francesco Buco**, del Foro di S. Maria Capua Vetere, nella qualità di procuratore e difensore di **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.**, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2, C.F. e P. IVA: 05779711000, in persona del suo procuratore **avv. Antonio Murano**, con domicilio eletto in Napoli alla Piazzetta Giulio Rodinò n. 18 presso lo studio dell'avv. Giovanni Caiazzo, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere del **13.11.2009**, previa iscrizione al n. 1596 e al n. 1597 del mio registro cronologico ho notificato, per conto di **ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.**, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, vidimato dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca a:

1) **Comune di Trentola Ducenta**, in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 7644306196-7 spedita dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) **Wind Telecomunicazioni S.p.a.**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Cesare Giulio Viola n. 48, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 7644306195-6 spedita dall'Ufficio Postale di Sessa Aurunca in data corrispondente a quella del timbro postale;

Sessa Aurunca, data del timbro postale

avv. Francesco Buco






Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 76 del 10-5-2013

ad oggetto:

**Comune di Trentola Ducenta C//Enel - Distribuzione S.p.A.
Costituzione in giudizio . Costituzione in giudizio.**

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile

favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Sindaco
Michele Griffo



Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Albo Pretorio N. 882

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 13-5-13 Prot. N. 5846

Li 13-05-2013



Il Dirigente F.F.
Dott.ssa Vincenza Carrieri

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 13-05-2013



Il Dirigente F.F.
Dott.ssa Vincenza Carrieri